

STATUTO

SATURNIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORLEONE PA VIA PIAZZA 35

Numero REA: PA - 257749

Codice fiscale: 05483180823

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" Repertorio N. 198.917	
	Raccolta N. 9.435	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE	
	E' costituita la società cooperativa denominata "SATURNIA	
	società cooperativa sociale ONLUS" .	
	ART. 2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel comune di Corleone.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere	
	istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo	
	amministrativo.	
	ART. 3	
	DURATA	
	La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere	
	prorogata a norma di legge.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4	
	MODELLO SOCIETARIO	

	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la	
	disciplina prevista dal codice vigente in materia di società	
	cooperative. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	società con il suo patrimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i	
	principi della mutualità prevalente e quindi troveranno	
	applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori, ove ammessi dalla	
	vigente normativa, in misura superiore a due punti rispetto	
	al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	

	ART. 6	
	SCOPI	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori. Nello specifico intende raggiungere tale	
	obiettivo attraverso: la gestione di servizi socio - sanitari	
	ed educativi (art. 1 L. 381/1991 lett. a) e lo svolgimento di	
	attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate (art. 1 L. 381/1991 lett. b).	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in	

	partecipazione, con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi ed aderisce alla	
	Confederazione Cooperative Italiane.	
	ART. 6 bis	
	OGGETTO	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la cooperativa si	
	propone l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi	
	finalizzati in via prioritaria, ma non esclusiva, a fornire	
	risposte ai bisogni di soggetti con disagio psichico, e in	
	genere di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e alla integrazione di persone anziane,	
	minori, immigrati, mediante strutture e servizi rivolti alla	
	loro riabilitazione e socializzazione, avvalendosi della	
	deroga alla legge 1815/1939 prevista dall'art. 10 della	
	citata legge 381/91, nonché lo svolgimento di attività	
	diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate.	
	Con riferimento a questi obiettivi, ed in coerenza con la	
	natura prettamente relazionale delle prestazioni	
	socio-assistenziali e socio-sanitarie e socio-educativi, la	
	cooperativa può svolgere le seguenti attività finalizzate	

	all'inserimento di persone svantaggiate:	
	- gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o	
	per conto terzi, servizi e strutture sociali, quali, a titolo	
	esemplificativo e non tassativo strutture scolastiche di ogni	
	ordine e grado, anche telematiche, come" asili nido, scuole	
	materne, scuole medie, scuole superiori, università	
	telematiche e non, assistenza scolastica, doposcuola, nonché	
	promuovere ed erogare servizi educativi di ogni genere e	
	specie;	
	- Effettuare progettazione, accreditamento, gestione,	
	realizzazione delle attività di formazione e di addestramento	
	professionale, Formazione continua in ambito sanitario Ecm,	
	realizzati anche con Sovvenzioni dello Stato, delle Regioni,	
	Province, Comuni e del Fondo Sociale Europeo e di altri Enti	
	pubblici e/o privati, attività di Formazione, Informazione,	
	Progettazione, Tutoraggio, orientamento e di aggiornamento	
	professionale nei settori della Sanità, Beni culturali,	
	industria, energia, Trasporti, ambiente, artigianato,	
	agricoltura e turismo trasporti; attività di formazione e	
	aggiornamento professionale per insegnanti e personale	
	scolastico in genere. Attività di formazione a distanza "	
	F.A.D."	
	- Effettuare iniziative di formazione professionale rivolte a	
	particolari categorie di soggetti (handicappati,	
	tossicodipendenti, minori a rischio, carcerati,	

	extracomunitari), finalizzate all'acquisizione di competenze	
	e di abilità spendibili sul mercato del lavoro e/o legate a	
	interventi di inserimento lavorativo, anche all'interno degli	
	Istituti di Prevenzione e di Pena e di altre strutture	
	pubbliche e private. - Erogare servizi per l'orientamento	
	scolastico e professionale e per l'osservazione di fenomeni	
	attinenti al mercato del lavoro ed alle politiche attive del	
	lavoro e sociali. Le attività formative potranno essere sia	
	finanziate che autofinanziate, e comunque la realizzazione di	
	qualsivoglia attività ed iniziativa formativa in conformità	
	con le norme Comunitarie, Nazionali, Regionali e Provinciali	
	in tema di formazione professionale.	
	- Collaborare con Enti locali, Aziende ASP ed Ospedaliere,	
	con Enti Pubblici e/o Privati, con Università, con scuole di	
	ogni ordine e grado, con enti, con consorzi e con	
	associazioni che perseguano in campo locale, nazionale o	
	internazionale, finalità simili o svolgano comunque	
	attività analoghe a quelle della cooperativa.	
	- Promuovere ed organizzare convegni, seminari, dibattiti,	
	conferenze, attività di intrattenimento e di animazione,	
	forum, fiere, conferenze ed ogni altra attività culturale, a	
	livello nazionale ed internazionale.	
	- Realizzare e gestire spazi per l'infanzia quali ludoteche,	
	aree verdi attrezzate, parchi gioco, giardini d'infanzia,	
	centri ricreativi cittadini (estivi e non), luoghi in cui i	

	bambini possano ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo	
	della loro personalità;	
	- Promuovere e gestire tutti i servizi di interesse sociale,	
	culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla	
	crescita e alla formazione del bambino e di appoggio alla	
	famiglia e curare la collaborazione, lo scambio di esperienza	
	e d'adesione a organismi associativi aventi scopi analoghi.	
	- Svolgere attività di animazione culturale.	
	- Collaborare con gli enti pubblici, con le associazioni e	
	con i privati per lo sviluppo delle attività ludiche, rivolte	
	al piacere gratuito, all'educazione e alla formazione, alle	
	attività di sviluppo turistico e locale.	
	- Curare la gestione di centri di ospitalità per gruppi ed	
	organizzare attività per il tempo libero.	
	- Promuovere iniziative per la formazione culturale dei	
	giovani e tutte quelle prestazioni educative particolarmente	
	rispondenti alle esigenze dei tempi.	
	- Svolgere servizi socio-assistenziali domiciliari, di aiuto	
	domestico, di espletamento di pratiche burocratiche, attività	
	di accompagnamento, sostegno e riabilitazione, prevenzione	
	psico-socio-sanitaria, realizzare e gestire centri di	
	riabilitazione fisica e psichica per malati, strutture di	
	accoglienza diurne e/o residenziali, case di Riposo, Case	
	Famiglia e case per minori, educative e assistenziali per	
	l'accoglienza di minori e di giovani a rischio di esclusione	

	sociale, di anziani autosufficienti e non, di portatori di	
	handicap fisico e/o psichico, di ragazze madri e di altri	
	soggetti non autosufficienti.	
	- Svolgere assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).	
	Organizzare e gestire:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- residenze sanitarie assistite (RSA);	
	- comunità terapeutiche assistite;	
	- centri di incontro per le attività culturali, ricreative ed	
	occupazionali;	
	- consultori, strutture sociali scolastiche e parascolastiche;	
	- centri di soggiorno per turismo sociale;	
	- servizi di trasporto per disabili;	
	- beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	- immobili dimessi da Enti pubblici e privati.	
	- Gestione di mense e fornitura di pasti preconfezionati per	
	qualsiasi tipo di comunità (scuole, mense aziendali, ospedali,	
	cliniche, case di riposo).	
	La società cooperativa può inoltre svolgere le seguenti	
	attività riconducibili alla lettera B) dell'art.1 della legge	
	381/91:	
	Lavorazione e coltivazione di terreni, aziende agricole e	
	fondi rustici in genere, per conto proprio e conto terzi, con	
	mezzi meccanici e macchine agricole. Realizzazione,	
	manutenzione, miglioramento, gestione ammodernamento dei	

	boschi esistenti e da impiantare, comprese le opere di	
	trasformazione, conversione e sistemazione idraulico	
	forestale, abbattimento e diradamento di piante, straccio di	
	erbe, pulitura cunette, disboscamento e rimboschimento e	
	recinzione dei laghetti, bacini di raccolta, reti idriche,	
	strade, parchi, ville, giardini, vivai, opifici e stalle,	
	prevenzione e spegnimento incendi e movimento terra. Noleggio	
	di mezzi di trasporto, autovetture, macchine, macchine	
	agricole ed attrezzature varie.	
	Progettazione, Realizzazione, sistemazione, gestione, pulizia	
	e manutenzione di aree verdi urbane, parchi, Riserve, aree	
	SIC, parcheggi, giardini, boschi, spiagge, lidi, porti	
	turistici, strade, autostrade, impianti sportivi e tutto	
	quanto è relativo alla valorizzazione ambientale, potatura e	
	di capitozzatura di alberi, sistemazione segnaletiche e	
	cartellonistiche stradali, guard-rail. Svolgere attività	
	connesse alla raccolta, trasporto, stoccaggio, gestione,	
	smaltimento e al riciclaggio di rifiuti solidi urbani,	
	liquidi, speciali e pericolosi, alla spazzatura e alla	
	pulizia di centri urbani ed extraurbani, raccolta anche in	
	modo differenziato di carta, plastica, legno, ferro, vetro,	
	alluminio, rame ecc.. con relativa commercializzazione degli	
	stessi. Svolgere attività di pulizia presso case, uffici,	
	ospedali, Enti pubblici e/o privati, derattizzazione,	
	sanificazione e disinfestazione, pulizia delle strade e	

	servizi complementari, gestione di parcheggi e servizi di	
	portierato armato e non armato, servizi di vigilanza armata e	
	non armata, lavori di manovalanza, facchinaggio,	
	distribuzioni, trasporti vari. Attività di trasporto cose e/o	
	persone per conto proprio o per conto terzi, servizi postali,	
	Rilevamento utenze tra cui lettura di contatori gas, acqua,	
	energia elettrica per conto proprio e terzi.	
	Organizzazione e gestione di agenzie turistiche, di attività	
	legate al turismo sostenibile, turismo sociale, turismo	
	rurale, turismo ecologico - ambientale, turismo religioso,	
	gestione di servizi legati alle attività turistiche.	
	Commercializzazione e promozione di pacchetti turistici,	
	nonché l'organizzazione e la gestione di servizi comunque	
	connessi alle attività turistiche che consentano la difesa e	
	la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e	
	artistico del paesaggio, curare la tutela, la promozione e la	
	valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e	
	culturale, compresa la gestione di biblioteche, musei,	
	strutture storiche, organizzare per conto proprio o per terzi	
	, viaggi, escursioni, guide turistiche, soggiorni, spettacoli	
	e qualsiasi attività idonea a favorire il turismo sociale,	
	gestione di attività di ristoro e di strutture ricettive e di	
	intrattenimento. Progettazione, Realizzazione e gestione di	
	centri di vacanze sociali, di casevacanze, campeggi,	
	stabilimenti balneari, ristoranti, bar, tabacchi, centri	

	scommesse, agriturismo, maneggi, Bed and breakfast,	
	Discoteche cinema, teatri.	
	Curare il recupero e la valorizzazione delle attività e delle	
	tradizioni artigianali e culturali, svolgere attività	
	artigianali connesse alla lavorazione del legno, del ferro,	
	dei metalli preziosi, del marmo, della ceramica, dei ricami e	
	dei tessuti in genere , svolgere attività di lavanderia,	
	stireria, gestire laboratori di pasticceria, rosticceria,	
	paninaria e gelateria, effettuare la lavorazione, la	
	confezione e il commercio all'ingrosso e al dettaglio dei	
	beni prodotti e dei prodotti derivati dalle attività	
	intraprese, lavori di manutenzione, di costruzione, di	
	ristrutturazione, di impiantistica ed in generale nel campo	
	dell'edilizia. Lavori di assemblaggio, di controllo di	
	montaggio e di ogni altra attività connessa con il mondo	
	della produzione industriale e artigianale, gestione,	
	realizzazione ed installazione di impianti di energia	
	alternativa " fotovoltaico, eolico" , gestione delle sorgenti	
	idriche con relativa commercializzazione, installazione e	
	servizi di manutenzione di impianti elettrici,	
	idrico/sanitari, riscaldamento, raffreddamento, elevatori,	
	antincendio, di sicurezza e controllo accessi, di reti.	
	Servizi in campo informatico ed in particolare corsi,	
	consulenza, progettazione, programmazione e produzione di	
	software, installazione e assistenza all'utente finale,	

	assemblaggio	riparazione e vendita apparecchiature
	informatiche,	servizi internet e intranet, creazione di siti
	web,	E-Commerce. Fornitura di servizi informatici, servizi
	web,	networking e multimedialità anche attraverso il
	telelavoro,	affitto di attrezzature informatiche a soggetti
	pubblici e privati.	Servizi di grafica multimediale,
	fotocomposizione e stampa,	rilegature, elaborazioni grafiche,
	promozione di attività editoriali e pubblicitarie,	servizi di
	rilevazione, immissione e gestione dati,	di digitalizzazione
	testi, di segreteria di contabilità di rilevazione e	
	monitoraggio del territorio e della popolazione, di	
	traduzioni, di organizzazione e gestione di congressi e	
	manifestazioni culturali e economiche, Gestione di servizi	
	telematici e call-center, servizi di consulenza finanziaria,	
	assicurativa e organizzativa a privati, imprese e enti per	
	l'ottimizzazione delle loro risorse e per la divulgazione di	
	una cultura economica fondata sul creare le opportunità per	
	tutti i cittadini di accedere alle risorse, attività di	
	consulenza finalizzata ad iniziative di progettazione,	
	valutazione formazione anche in collaborazione con soggetti	
	locali nell'ambito dei piani previsti dalle normative	
	regionali, nazionali e comunitarie in materia di politiche	
	sociali, del lavoro e dello sviluppo. Ricerche di mercato e	
	gestione dati e data-base, servizi di assistenza alle	
	imprese. Infine, la società per il raggiungimento dei fini	

	sociali può ancora: partecipare a bandi di gara, appalti,	
	Bandi Concorso e stipulare qualsiasi convenzioni con enti	
	pubblici (stato, regioni, provincie, comuni, aziende unità	
	sanitarie locali provinciali ecc., aziende municipalizzate,	
	Ipab) nonché con enti privati.	
	La società cooperativa potrà avvalersi inoltre della	
	collaborazione di società, Società Cooperative, Associazioni,	
	Consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque	
	congruenti.	
	Per tutte le attività lavorative indicate nei punti	
	precedenti le persone svantaggiate devono costituire almeno	
	il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci	
	della cooperativa stessa. La condizione di persona	
	svantaggiata deve risultare da documentazione pervenuta dalla	
	pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla	
	riservatezza. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le	
	modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento Interno approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7	
	REQUISITI DEI SOCI	

	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore nè	
	superiore ai limiti previsti dalla legge. Possono essere soci	
	cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	- Soci lavoratori dell'attività socio - sanitaria ed educati	
	va (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali	
	e che siano in possesso della preparazione teorica e pratica	
	atta alle mansioni da svolgere o che abbiano capacità ed	
	attitudine a svolgere attività ausiliaria alle attività	
	sociali;	
	- Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si	
	applicano i contratti collettivi e le norme di legge in	
	materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle	
	norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul	
	lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può	
	essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente	
	sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. Nella	
	gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	

	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Ai fini	
	del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione italiana. In	
	considerazione della peculiare posizione giuridica del socio	
	lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dall' Organo Amministrativo	
	ed approvato dall'assemblea dei soci. Possono essere soci	
	anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una	
	specificata caratterizzazione professionale nel numero ritenuto	
	indispensabile per il buon funzionamento della società.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nel caso in cui la cooperativa sia composta da almeno	
	nove soci. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del	
	libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle	
	categorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il	
	rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il	

	principio della parità di trattamento tra tutti i soci	
	appartenenti alle medesime categorie. Per la disciplina dei	
	diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476	
	C.C..	
	ART. 8	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	- se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice	
	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta	
	elettronica, fotocopia di un documento valido di	
	riconoscimento.	
	- se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il	
	nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione. Gli	
	aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo	
	richiedesse a migliore documentazione della domanda di	
	ammissione. Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	

	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	
	mutualistico. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con	
	deliberazione degli amministratori su domanda	
	dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve	
	versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di	
	ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha	
	proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua prossima	
	successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione	
	al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni	

	assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge. All'atto della	
	sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il	
	venticinque per cento (25%) della quota sottoscritta e	
	l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro	
	sei mesi dall'ammissione. Il socio che durante la vita della	
	cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può	
	versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei	
	termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su	
	proposta dell'Organo Amministrativo.	
	ART. 10	
	MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO	
	Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un	
	importo almeno corrispondente, di una polizza di	
	assicurazione o di una fideiussione bancaria con le	
	caratteristiche determinate con decreto del Presidente del	
	Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni	
	momento sostituire la polizza o la fideiussione con il	
	versamento del corrispondente importo in danaro. Oltre al	
	denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e	
	crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto	
	comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali	

	conferimenti, in natura o in crediti, devono essere	
	integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il	
	conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi	
	assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto	
	la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere	
	sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione	
	del corrispondente importo in danaro presso la società. Se	
	viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti	
	devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al	
	venir meno di tale pluralità.	
	ART. 11	
	CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori. Il socio che intende trasferire le	
	proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori	
	con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e	
	tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti	
	personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la	
	cessione. Il provvedimento che concede o nega	
	l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale	

	termine, il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al tribunale.	
	ART. 12	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima. Il creditore	
	particolare del socio cooperatore, finché dura la società,	
	non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	ART. 13	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il	
	socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso	
	questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali	
	eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e	
	non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente	
	o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista	
	dall'art. 2536 del codice civile.	

	ART. 14	
	RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge il diritto di	
	recesso compete ai soci che non hanno concorso alle	
	deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto	
	costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci	
	a norma dell'art. 2468 4° c. Hanno il diritto di recedere i	
	soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione o che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La	
	dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	

	proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha	
	effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra	
	socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 15	
	ESCLUSIONE	
	L'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione nei	
	confronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base	
	della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di	
	esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera	
	raccomandata. Contro la deliberazione di esclusione il socio	
	può proporre opposizione al tribunale, nel termine di	

	sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	ART. 16	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo successivo. Gli eredi provvisti dei requisiti	
	per l'ammissione alla società, subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi	
	debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota	
	sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	ART. 17	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio. Il socio receduto od	
	escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto	
	al rimborso del valore nominale delle somme versate	
	(eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo	
	comma. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta	

	giorni dall'approvazione del bilancio. Il socio che cessa di	
	far parte della società risponde verso questa per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della	
	quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento	
	del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della	
	società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso	
	modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	società gli eredi del socio defunto. Il socio che ha ottenuto	
	garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le	
	circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto	
	societario, alla liquidazione della propria quota prima di	
	aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi	
	derivatigli dalla operazione in corso. L'assemblea può	
	deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, che	
	decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote	
	di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli	
	eredi del socio defunto siano devolute alla riserva	
	ordinaria.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 18	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	

	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote	
	delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del	
	socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali	
	apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,	
	donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da	
	chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro	
	fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari	
	rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali	
	adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto	
	di proprie quote.	
	e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori né durante la vita della società né all'atto	
	dello scioglimento.	
	ART. 19	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	

	di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.	
	2519 2°c. del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge. In questo caso,	
	l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può	
	essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli	
	amministratori. Se in caso di perdite, il capitale risulta	
	diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni	
	dell'art. 2446 c.c. Se il capitale viene completamente eroso	
	da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che	
	gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il	
	ripristino del capitale.	
	ART. 20	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i	
	criteri stabiliti dalla legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto	
	il bilancio consolidato, oppure lo richiamano particolari	

	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società, segnalate dagli Amministratori nella Relazione sulla	
	gestione o, in assenza, nella nota integrativa del bilancio.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 21	
	RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore	
	al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai	
	soci lavoratori ordinari e svantaggiati. I ristorni dovranno	
	essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità	
	delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di	
	quanto disposto dai regolamenti interni. L'erogazione potrà	
	avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale. Comunque	
	l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 22 del presente statuto.	
	ART. 22	
	DESTINAZIONE UTILE	

	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento	
	degli utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere	
	corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura del tre per cento	
	(3%).	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del	
	sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili stessi sono stati prodotti.	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà	
	stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	
	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	della prevalenza.	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	

	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 23	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) assemblea dei soci	
	b) consiglio di amministrazione	
	c) collegio sindacale, se nominato.	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 24	
	DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue	
	deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge	
	vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o	
	dissenzienti.	
	ART. 25	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	L'assemblea è convocata, di regola, nel comune dove ha sede	
	la società. L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video	
	collegati (il collegamento solo via audio è consentito	
	unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di	
	venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci. L'assemblea deve essere convocata	

	almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio,	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine,	
	comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di	
	società tenute alla redazione del bilancio consolidato e	
	quando lo richiedono particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli	
	amministratori segnalano nella relazione prevista	
	dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. e viene	
	convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo	
	statuto e dalla legge. L'Assemblea è costituita dai soci	
	della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in	
	regola con i versamenti. L'Assemblea viene convocata dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	dall'Amministratore Unico con avviso spedito almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto	
	pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	In caso di convocazione a mezzo di telefax, posta elettronica	
	o altri mezzi similari l'avviso deve essere spedito al numero	
	di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo	
	specifico recapito che siano stati espressamente comunicati	
	dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	

	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato	
	anche il giorno per la seconda convocazione che però non può	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il	
	giorno per la seconda convocazione non è indicato	
	nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta	
	giorni dalla data della prima.	
	ART. 26	
	COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della	
	cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e	
	determinare la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne	

	abbiano fatto richiesta. In <u>prima convocazione</u> l'Assemblea è	
	regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che	
	rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) più uno dei	
	voti spettanti alla totalità dei soci. In <u>seconda</u>	
	<u>convocazione</u> , l'assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritti al voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta	
	dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere	
	operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda,	
	delibera con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino più del cinquanta per cento (50%) dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.	
	ART. 27	
	DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il	
	socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di	
	voto. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota posseduta. Non è previsto il voto plurimo.	
	Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso	

	l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di	
	esse il diritto di voto è attribuito in ragione della	
	partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può	
	esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea	
	generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più	
	di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti	
	o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi	
	dell'art. 2538.	
	ART. 28	
	DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per	
	iscritto e i documenti relativi devono essere conservati	
	dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un	
	massimo di due soci. La delega non può essere rilasciata con	
	il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile	
	nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi	
	sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella	
	delega. Per il socio imprenditore individuale valgono le	
	disposizioni previste dall'art. 2539 c.c. L'assemblea è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	dall'Amministratore Unico ed in sua assenza da persona eletta	
	dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con	
	la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio,	
	per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.	

	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; sarà	
	possibile esprimere il proprio voto per corrispondenza o	
	attraverso altri mezzi di telecomunicazione. In tale ultimo	
	caso si rimanda ai regolamenti interni. Per le elezioni delle	
	cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si	
	procederà con la votazione a scrutinio segreto ovvero altra	
	modalità di votazione da specificarsi nei regolamenti	
	interni. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano	
	eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in	
	caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli	
	interessati, con il sistema del ballottaggio. Le	
	deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	ART. 29	
	ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la	
	propria attività in più province ovvero se ha più di	
	cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche	
	ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di	
	euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai	
	sensi dell'articolo 2540 c.c. Le materie, le modalità e la	
	disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai	
	regolamenti interni.	
	ART. 30	

	ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del	
	diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c.	
	per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART. 31	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	composto da un numero di soci non inferiore a tre e non	
	superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne	
	determina la composizione entro i limiti suddetti. Gli	
	amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea,	
	elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente	
	che sostituisce il presidente nei casi di assenza e	
	impedimento.	
	ART. 32	
	COMPETENZE	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della società.	
	Spetta agli Amministratori:	
	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto	

	sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati	
	all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	- fissare le direttive per l'attività sociale;	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di	
	quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,	
	se nominato, il direttore dell'azienda;	
	- redigere i bilanci;	
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti	
	di Credito ed altri Enti;	
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,	
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di	
	qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed	
	estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,	
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine	
	della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o	
	su linee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	

	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad	
	altri organismi di integrazione economica e determinare	
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli	
	organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel	
	proprio ambito;	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di	
	ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di	
	giurisdizione, recederne, transigere bonariamente;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	
	dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la	
	retribuzione con il parere del Direttore;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni	
	ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nel	
	precedenti punti alla sua competenza. Gli Amministratori	
	potranno comunque effettuare tutte quelle attività ed	
	iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla	
	competenza dell'assemblea. Gli amministratori, in occasione	
	della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella	

	relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico. Se nel corso dell'esercizio vengono a	
	manicare uno o più amministratori, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..	
	ART. 33	
	DISCIPLINA DEL	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il	
	presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente	
	(se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla	
	maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con	
	deliberazione assunta a maggioranza. Di regola la	
	convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato	
	per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei	
	casi di urgenza il termine può essere più breve. Le riunioni	
	del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua	
	assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo,	
	saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la	
	validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	è necessaria la presenza della maggioranza degli	
	amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere	
	adottate mediante consultazione scritta o sulla base del	

	consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4°	
	comma c.c.. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non	
	può essere dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete,	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati	
	sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti	
	o affini fino al terzo grado. A parità di voti nelle	
	votazioni palesi, prevale il voto del presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano	
	da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta	
	e dal segretario. Il consiglio di amministrazione può	
	delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei	
	suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega; può sempre impartire direttive agli organi	
	delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla	
	legge di esclusiva competenza dell'Assemblea.	
	ART. 34	
	POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	

	generale. La rappresentanza legale della società di fronte a	
	qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte	
	ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente	
	del consiglio di amministrazione.	
	Essi hanno la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa,	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e	
	in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza od	
	impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui	
	attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di	
	entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di	
	fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la	
	prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o	
	di carica vacante. Salvo diversa disposizione della delibera	
	di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale	
	spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.	
	CAPO III	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 35	
	COMPOSIZIONE	
	Verificatisi i presupposti di legge la cooperativa è	
	controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci	
	effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale	
	ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe	
	professionali e designa altresì il presidente. I sindaci	

	restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono	
	rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente	
	devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei	
	revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale	
	registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi	
	professionali individuati con decreto del Ministro della	
	giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in	
	materie economiche o giuridiche.	
	ART. 36	
	COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adequatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I	
	sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio debbono, nella loro relazione indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la	
	condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi	

	speciali. In questo caso, l'intero collegio sindacale è	
	costituito da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	ART. 37	
	MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea	
	sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci.	
	In ogni caso, la nomina della maggioranza degli	
	amministratori è riservata all'assemblea.	
	ART. 38	
	CONTROLLO CONTABILE	
	L'incarico del controllo contabile, ove prescritto e se non	
	affidato al Collegio Sindacale, è conferito, sentito il	
	collegio sindacale, dall'assemblea, la quale determina il	
	corrispettivo spettante al revisore o alla società di	
	revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per	
	l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre	
	esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	dell'incarico.	
	ART. 39	
	CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	

	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti,	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro	
	gli amministratori si applicano le disposizioni previste	
	dall'articolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ART. 40	
	SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.	
	ART. 41	
	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci	
	determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 42	
	INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga	
	un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a	
	liquidazione coatta amministrativa.	
	ART. 43	

	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto	
	costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la	
	scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo	
	V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 44	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione.	
	ART. 45	
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi	
	modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in	
	liquidazione della società.	
	ART. 46	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo	
	Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in assemblea.	
	ART. 47	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme	
	del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice	
	Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le	

46 di 46